

REP. N°

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

**AII. A1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'
RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' ALTA
VALSUGANA E BERSNTOL ATTRAVERSO BUONI DI SERVIZIO**

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007

TRA

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito indicata come Comunità, con sede
in Piazza Gavazzi, 4 - 38057 PERGINE VALSUGANA (TN) C.F. e Partita IVA
02143860225, rappresentata ***** nato/a _____, il _____ in
qualità di Presidente;

E

- *****, nato a ***** il *****, C.F. *****, il quale sottoscrive il
presente atto in qualità di legale rappresentante dell'ente ***** di seguito
indicato come soggetto prestatore.

Premesso che:

- l'art. 22, comma 3 lett. b) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche
sociali nella provincia di Trento), prevede che gli enti locali erogino gli interventi
socio assistenziali di propria competenza anche mediante "l'affidamento diretto dei
servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi
dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo dei buoni di
servizio". Il successivo art. 23, comma 1, prevede che nel caso di affidamento dei
servizi ai sensi dell'art. 22 i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario siano
regolati da convenzione;

l'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*, di seguito Regolamento di esecuzione, contiene un elenco di requisiti minimi e di qualità ulteriori che gli operatori economici devono possedere per ottenere l'accREDITAMENTO per aggregazioni funzionali previsto dal citato art. 20 della L.P. 13/2007, quale titolo necessario per ottenere l'affidamento di servizi socio assistenziali;

- con deliberazione della Giunta provinciale 7 Febbraio 2020, n 173 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, contenente, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione;

- il punto 3 dell'allegato D *“Linee guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite la corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati”* (di seguito Linee Guida) della deliberazione della Giunta Provinciale n.174 del 7 febbraio 2020 prevede che ciascun ente affidante selezioni tra i soggetti accreditati a livello provinciale, quelli disponibili a svolgere sul proprio ambito territoriale un determinato servizio previsto nel Catalogo, tramite buoni di servizio, creando un elenco aperto di soggetti accreditati tra cui l'utente beneficiario può scegliere;

il punto 3. *“Procedura di scelta dei soggetti: formazione dell'elenco dei prestatori”* delle sopra menzionate Linee Guida stabilisce che l'ente affidante competente, rispetto ai criteri di qualità definiti nell'ambito del processo di accREDITAMENTO provinciale, *“potrà introdurre ulteriori elementi caratterizzanti il servizio/intervento (criteri*

specifici di svolgimento del servizio) sulla base delle esigenze legate alla specificità del territorio di riferimento”, come ad esempio “radicamento territoriale utilizzo delle risorse sociali della comunità di riferimento al fine di promuovere l’inclusione sociale degli utenti; la previsione di modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla gestione e alla valutazione del servizio, nonché il rispetto dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi”;

- con deliberazione n. 603 di data 6 aprile 2023, la Giunta Provinciale ha approvato il documento di applicazione dei “criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ricompresi nell'area persone con disabilità" in attuazione di quanto previsto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 347 dell'11 marzo 2022 avente ad oggetto l'approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali” sulla base del sistema di valutazione Supports Intensity Scale.

*-Con Decreto del Presidente n. ** di data ****, le cui premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione, sono stati istituiti elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale e di soggetti gestori di strutture collocate fuori dal territorio provinciale con i quali stipulare convenzioni per l’affidamento, mediante l’utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell’art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007, di servizi residenziali e semiresidenziali a favore di persone con disabilità residenti nell’ambito territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;*

- il Soggetto prestatore risulta validamente iscritto nel/i seguente/i elenco/i con determinazione n. di data:

_____ a decorrere dal _____

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità e il soggetto prestatore in relazione alla gestione tramite buoni di servizio nella modalità tariffaria, dei seguenti interventi individuati a Catalogo:

- 4.2 Comunità di accoglienza per persone con disabilità

- 4.4 Comunità integrata

- 4.10 Percorsi per l'inclusione

2. La gestione degli interventi sopra menzionati deve avvenire nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti nell'Avviso allegato A del Decreto del Presidente n. **** di data **/11/2023 pubblicato sul sito Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici <https://sicopat2.provincia.tn.it/> , sul sito istituzionale della Comunità e all'albo telematico il giorno: ***/2023 ed in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati dal Catalogo per le varie aree ed aggregazioni funzionali corrispondenti all'elenco di iscrizione.

Art. 2 - Destinatari finalità e luogo di svolgimento dei servizi

1. Per i destinatari, le finalità ed il luogo di svolgimento dei servizi si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 12 dell'Avviso.

Art. 3 - Modalità di scelta del soggetto prestatore

1. L'accesso da parte dell'utente agli interventi indicati nell'art. 2 avviene su invio del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione che vede la partecipazione della famiglia, ove possibile dell'utente e della rete di soggetti formali

ed informali coinvolti.

2. La durata dell'intervento viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata periodicamente secondo la tempistica prevista nel Catalogo.

3. La scelta del soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli elenchi aperti, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'assistente sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'utente e delle relative esigenze (es: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri familiari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del soggetto prestatore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico dell'utente, le disponibilità in quel dato momento del soggetto prestatore ecc.), nonché in base al principio di rotazione dei soggetti prestatori iscritti negli elenchi. Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui l'utente, al momento della formazione dell'elenco, sia già in carico presso uno dei soggetti prestatori iscritti.

4. La sottoscrizione della convenzione non assicura al soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene infatti solamente in caso di individuazione quale soggetto erogatore dei servizi, come sopra descritto.

Art. 4 - Rendicontazione servizio erogato

1. Il soggetto prestatore, entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei servizi, deve inviare all'indirizzo mail del servizio sociale servizio.sociale@comunita.altavalsugana.tn.it, un prospetto riepilogativo delle ore di assenza e presenza per utente beneficiario.

Art. 5 - Modalità di pagamento

1. Il sistema dei buoni di servizio in modalità tariffaria implicitamente prevede che il

pagamento dei servizi resi venga effettuato direttamente dalla Comunità al soggetto prestatore. In capo all'utente permane esclusivamente il diritto di scelta del soggetto prestatore per mezzo dell'intermediazione dell'assistente sociale di riferimento *“in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso”* (cit. Linee Guida).

2. Ricevuta pertanto regolare fattura per i servizi resi, la Comunità provvederà al pagamento entro il termine dei 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Art. 6 - Tariffe

1. Il buono di servizio in forma tariffaria è riconosciuto al Soggetto prestatore secondo le modalità stabilite nell'art. 13 dell'Avviso

Art. 7 - Monitoraggio e modalità di svolgimento degli interventi

1. I Piani Individualizzati elaborati dall'equipe educativa, condivisi con il servizio sociale territoriale della Comunità, sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il soggetto prestatore predispone relazioni periodiche di verifica.

Art. 8 - Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2028, salvo rivalutazione del proprio interesse pubblico, al termine della quale la Comunità si riserva la possibilità di riapprovare gli elenchi tramite nuovo avviso pubblico.

2. Gli elenchi rappresentano un riferimento per l'acquisto di servizi di qualità da parte dei cittadini che intendano utilizzare risorse economiche proprie per prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dai piani individualizzati di assistenza, o per acquisti effettuati da soggetti non in carico al servizio sociale territoriale della Comunità

Art. 9 - Compiti del soggetto prestatore

1. Il Soggetto prestatore con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara:

- di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
- di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i "criteri generali minimi di svolgimento dei servizi" indicati all'art. 9 del Regolamento di esecuzione;
- di accettare di svolgere i servizi/interventi indicati nell'atto di istituzione dell'elenco e di erogare le prestazioni agli utenti che ne facciano richiesta alle condizioni previste nella presente convenzione e nell'Avviso;
- di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B del Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali;
- di assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste in essere dai propri operatori;
- di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all'art. 25 della l.p. 13/2007;
- di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, lett. c) della l.p. 13/2007;
- di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 10 - Personale

1. Il soggetto prestatore si impegna ad applicare al proprio personale il trattamento economico previsto dal CCNL COOPERATIVE SOCIALI ed integrativo provinciale.

Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative di categoria. Si impegna altresì a garantire il rispetto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali.

2. Il soggetto prestatore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli interventi.

3. Il soggetto prestatore si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamento.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. Il soggetto prestatore solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione del progetto individualizzato di abitare sociale.

Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

A tale scopo il soggetto prestatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Comunità viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

2. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.

3. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto prestatore durante l'esecuzione degli interventi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nelle tariffe corrisposte.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per persona.

Articolo 12 - Disposizioni anticorruzione

1. Si dà atto che le disposizioni di cui alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e del Codice di comportamento – entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente - si applicano anche all’affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell’avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

2. Il Soggetto prestatore dichiara di avere preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

3. Il Soggetto prestatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto prestatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 13 - Cause di risoluzione, recesso, nullità

1. La Comunità di propria iniziativa può risolvere la presente convenzione in caso di:

a) gravi violazioni degli obblighi in essa previsti;

b) decadenza dall’accreditamento provinciale ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di esecuzione;

c) perdita dei requisiti generali e specifici previsti nell’ avviso pubblicato da questa Comunità ai fini dell’iscrizione negli elenchi aperti;

- mancato rispetto delle disposizioni sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 della Comunità Alta

Valsugana e Bersntol e del Codice di comportamento, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente.

2. La risoluzione sarà sempre preceduta da formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dalla Comunità con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta.

3. La risoluzione comporta anche la cancellazione del/gli elenco/chi istituiti da questa Comunità.

4. Il soggetto prestatore ha inoltre facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

5. La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente convenzione ed il divieto per il soggetto prestatore, di *“contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Art. 14 - Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali

1. Il soggetto prestatore e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.

2. Il soggetto prestatore e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità.

Art. 15 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.

In tali casi, l'ente pubblico affidante informa il soggetto gestore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.

3. Il soggetto gestore ha facoltà, entro 30 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

Articolo 16 - Spese

1. La presente convenzione è in forma di scrittura privata.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico del soggetto prestatore.

3. La convenzione rientra nel campo di applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del Codice Appalti.

4. La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico

del Soggetto gestore.

Articolo 17 - Elezione di domicilio

1. Le parti, ai fini del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol sita in Pergine Valsugana (Trento) – piazza Gavazzi n. 4 e che, in caso di controversia, il Foro competente è quello di Trento.

Art. 18 - Disposizioni conclusive

1. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e sottoscrivendola esprimono pienamente il loro consenso.

Per la Comunità Alta Valsugana e

Per il soggetto prestatore

Bersntol

IL PRESIDENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).